

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

7^o RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 27 MAGGIO 1993

Presidenza del Vice Presidente DI LEMBO

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Norme in materia di utilizzazione dei mezzi di telecomunicazione per la trasmissione degli atti relativi a procedimenti giurisdizionali» (1077), d'iniziativa del senatore Diana, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 2, 3, 4
BODO (<i>Lega Nord</i>), relatore alla Commissione	2, 5
FABI RAMOUS (<i>PDS</i>)	4
FILETTI (<i>MSI-DN</i>)	3
MAZZUCONI (<i>sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>)	3, 5
PREIONI (<i>Lega Nord</i>)	4

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Mazzuconi.

I lavori hanno inizio alle ore 15,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme in materia di utilizzazione dei mezzi di telecomunicazione per la trasmissione degli atti relativi a procedimenti giurisdizionali» (1077)
d'iniziativa del deputato Diana; approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme in materia di utilizzazione dei mezzi di telecomunicazione per la trasmissione degli atti relativi a procedimenti giurisdizionali» di iniziativa del deputato Diana, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Bodo di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

BODO, *relatore alla Commissione.* Il disegno di legge al nostro esame «ratifica» una prassi invalsa tra gli avvocati in forza della quale atti relativi ad un processo vengono trasmessi - voglio precisare che si tratta di trasmissione, non di notifica di atti - mediante l'uso dei moderni sistemi della telematica: molto frequentemente ormai l'avvocato o il procuratore si serve del cosiddetto «fax» per inviare ad un altro collega un atto che risulta essere l'esatta riproduzione dell'originale.

Il provvedimento al nostro esame conferisce valore di autenticità alla copia fotoriprodotta dell'atto trasmessa a distanza, purchè risulti chiara la sottoscrizione dell'avvocato trasmittente, e alla procura della parte che può risultare anche dall'atto trasmesso, a norma dell'articolo 83 del codice di procedura civile. Inoltre, la riproduzione dell'atto assume pieno valore di conformità all'originale con la sottoscrizione dell'avvocato o procuratore ricevente.

La regolamentazione dell'utilizzo dei mezzi di telecomunicazione per la trasmissione di atti consente altresì di evitare le contestazioni, talvolta insorte, derivanti dall'estendersi di una tale prassi di trasmissione; risponde inoltre all'esigenza di semplificazione ed accelerazione delle modalità di trasmissione a distanza degli atti.

Pur auspicando la rapida approvazione del disegno di legge, poichè la nuova disciplina riguarda gli atti relativi ai processi civili ed amministrativi, annuncio la presentazione dei seguenti emendamenti:

Art. 1.

Ai commi 1 e 2, dopo le parole: «del processo» inserire le seguenti: «civile o amministrativo».

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: «di altro processo» inserire le seguenti: «civile o amministrativo».

1.1

IL RELATORE

Titolo

Nel Titolo, aggiungere in fine le seguenti parole: «civili o amministrativi».

Tit. 1

IL RELATORE

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore e dichiaro aperta la discussione generale.

MAZZUCONI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Richiamo l'attenzione sul fatto che, qualora siano accolti gli emendamenti proposti dal relatore, il disegno di legge dovrà essere rinviato alla Camera. Ne conseguirà dunque un prolungamento dell'*iter* di approvazione.

FILETTI. È chiaro che il disegno di legge al nostro esame persegue l'obiettivo di conferire valore di autenticità e conformità agli atti relativi a processi civili trasmessi a distanza tra avvocati e procuratori. Può trattarsi di trasmettere non soltanto una delega a rappresentare in giudizio, ma anche documenti relativi ad un processo civile da acquisire in altra sede competente.

Come ha rilevato il relatore, tale prassi è invalsa da molto tempo tra gli avvocati e i procuratori.

Mi permetto però di sottolineare una questione di carattere fiscale. A volte, avviene che si invia una delega ad un legale residente in una diversa sede al fine di procedere in sede istruttoria all'acquisizione di provvedimenti per i quali è necessario trasmettere un documento conforme a quello che emerge dal processo. Trattandosi di processo civile è necessario che il documento sia in carta da bollo e regolarmente rilasciato. È evidente che la trasmissione di quest'atto deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni di ordine tributario.

Se debbo trasmettere un'ordinanza emessa dal giudice istruttore in un processo civile, evidentemente lo debbo fare tramite una copia su cui debbo necessariamente apporre una marca da bollo. Ciò è tanto vero dal momento che quel documento viene poi prodotto dinanzi al giudice istruttore di altro collegio, il quale deve procedere all'assunzione dei mezzi istruttori e quindi ha bisogno di un documento fiscalmente regolare.

Comunque, a tal proposito non presenterò alcun emendamento, ma è bene che tale questione risulti dalla discussione onde evitare future contestazioni.

Infatti, potrebbe accadere che venga posta in essere la trasmissione di un documento non in regola con il bollo, per cui il giudice *ad quem* non lo recepisca e non provveda all'esecuzione del mezzo istruttorio.

PREIONI. Signor Presidente, condivido pienamente quanto affermato dal relatore e ritengo che il provvedimento oggi al nostro esame sia estremamente opportuno. Apprezzo quanto ha detto il senatore Filetti a proposito dell'aspetto fiscale e credo che, a tal proposito, non sia il caso di presentare alcun emendamento.

FABJ RAMOUS. Signor Presidente, svolgerò un brevissimo intervento. Ritengo che provvedimenti legislativi di questo tenore siano utili soprattutto agli effetti dello snellimento del lavoro tra avvocati e anche della trasmissione degli atti del processo civile o amministrativo che, come sappiamo, fino ad oggi sono stati inviati attraverso corrieri o «servizio postaccelere» dagli avvocati stessi che temono la scadenza dei termini.

A mio avviso, lo spirito del disegno di legge n. 1077 oggi al nostro esame è di sanare un «malcostume» ormai invalso tra noi avvocati: quello di trasmettere comparse conclusionali già da noi sottoscritte per tribunali che esulano dalla nostra circoscrizione. Però, la presentazione di tali atti necessita di una firma nuovamente originale, tanto è vero che ai nostri procuratori consegnatari raccomandiamo di ricalcare con la penna la nostra firma, altrimenti siffatta fotocopia non sarebbe valida.

È sulla scia di tali considerazioni che sollecito l'approvazione del disegno di legge, al quale fin d'ora annuncio il mio voto favorevole.

Se si vuol favorire lo snellimento e l'armonizzazione di talune norme processuali, secondo le quali qualsiasi atto deve essere firmato in calce da chi lo trasmette, il provvedimento al nostro esame risponde allo scopo, stabilendo che è valida la certificazione che effettuiamo sull'atto che trasmettiamo, e ciò è molto importante.

Non mi preoccupa affatto dei risvolti tributari di tale modo di procedere, perchè è noto che nessuna cancelleria accoglie una comparsa conclusionale se non vi sono apposte le relative marche da bollo. A ciò provvederà il procuratore al quale noi trasmetteremo gli atti.

Mi preoccupava più la questione, che però abbiamo puntualizzato, e cioè di specificare che tale disegno di legge attiene al processo civile e a quello amministrativo. Comunque, ritengo che dobbiamo approvare al più presto il disegno di legge oggi al nostro esame, perchè si tratta di un provvedimento utilissimo, in sintonia con quello da me presentato, concernente le notifiche tra avvocati, che tende a snellire le modalità di notifica rendendo più agile la giustizia.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, consentitemi brevemente di intervenire, per sottoporre alla vostra attenzione l'importanza della questione poc'anzi rappresentata dal sottosegretario Mazzuconi, e cioè che il disegno di legge oggi al nostro esame venga approvato senza alcuna modifica per non farlo tornare alla Camera dei deputati, con il rischio di non poterlo più approvare. Ciò vale anche per le preoccupazioni di carattere tributario, che condivido, sollevate dal senatore Filetti; inoltre faccio presente che il disegno di legge n. 1077, che consta di un solo articolo, fa espresso richiamo all'articolo 83 del codice di procedura civile, concernente la procura alle liti. Non credo che possano rientrare in questo articolo unico atti del processo penale. Non

sono un avvocato e quindi neanche un penalista, ma non credo esistano atti concernenti il processo penale che un avvocato può trasmettere ad un suo collega.

BODO, relatore alla Commissione. Certo, la nomina del difensore.

PRESIDENTE. All'articolo 1, lettera *a)* del comma 1 del disegno di legge al nostro esame si stabilisce come requisito che «all'avvocato o procuratore che trasmette l'atto e a quello che lo riceve sia stata conferita procura ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile...». Inoltre, più avanti, alla lettera *b)*, si fa riferimento all'atto trasmesso che contiene, a norma dell'articolo 83 del codice di procedura civile, la procura..., e via di seguito.

Quindi, il disegno di legge al nostro esame si riferisce soltanto agli atti per i quali è necessaria la procura ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile.

Inoltre, l'articolo 42 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 recita: «Il rilascio di copie di atti del procedimento, nei casi previsti dalla legge, può avvenire mediante la trasmissione a distanza con mezzi tecnici idonei, previo accertamento della legittimazione del richiedente. In tal caso l'ufficio presso il quale l'atto si trova attesta, in calce ad esso, di aver trasmesso il testo originale».

Probabilmente gli emendamenti presentati renderebbero tutto più chiaro, ma alla luce delle considerazioni espresse, invito il relatore a ritirare gli emendamenti presentati.

MAZZUCONI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Aderisco pienamente all'opinione del presidente Di Lembo, che da parte sua ha fornito chiarimenti utili a dissipare eventuali dubbi.

Rinnovo pertanto l'invito che è stato rivolto al relatore di ritirare i suoi emendamenti, in modo da consentire il varo del provvedimento nel testo trasmessoci dalla Camera dei deputati.

BODO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, accolgo l'invito che mi è stato rivolto e ritiro gli emendamenti.

PRESIDENTE. Comunico che da parte delle Commissioni 1ª, 5ª e 8ª sono pervenuti pareri favorevoli sul disegno di legge al nostro esame.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo unico, di cui do lettura:

Art. 1.

1. La copia fotoriprodotta di un atto del processo redatto e sottoscritto da un avvocato o da un procuratore e trasmesso a distanza attraverso i mezzi di telecomunicazione ad altro avvocato o procurato-

re, si considera conforme all'atto trasmesso se ricorrono i seguenti requisiti:

a) all'avvocato o procuratore che trasmette l'atto e a quello che lo riceve sia stata conferita procura ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile, che può risultare anche dall'atto trasmesso, se questo rientra tra quelli indicati nell'articolo 83, terzo comma, del codice di procedura civile;

b) l'atto trasmesso porti l'indicazione e la sottoscrizione leggibile dell'avvocato o procuratore estensore e tali elementi risultino dalla copia fotoriprodotta dell'atto medesimo. Se l'atto trasmesso contiene, a norma dell'articolo 83 del codice di procedura civile, la procura, deve essere a questo apposta e deve risultare dalla copia fotoriprodotta la sottoscrizione leggibile della parte, di cui sia certificata l'autografia con la sottoscrizione leggibile dell'avvocato o procuratore che trasmette l'atto;

c) la copia fotoriprodotta, il cui originale sia dichiarato conforme all'atto trasmesso da parte dell'avvocato o procuratore estensore e trasmittente, sia sottoscritta dall'avvocato o procuratore ricevente.

2. La copia fotoriprodotta di un provvedimento del processo sottoscritta da un avvocato o da un procuratore e trasmessa a distanza attraverso i mezzi di telecomunicazione ad altro avvocato o procuratore, si considera conforme all'atto trasmesso se ricorrono i requisiti di cui alla lettera c) del comma 1.

3. La copia fotoriprodotta di un atto o di un provvedimento di altro processo sottoscritta da un avvocato o da un procuratore e trasmessa a distanza attraverso i mezzi di telecomunicazione ad altro avvocato o procuratore, si considera conforme all'atto trasmesso se ricorrono i requisiti di cui alla lettera c) del comma 1.

Poichè nessuno chiede di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge, nel suo articolo unico.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 16,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOLESSA MARISA NUDDA